



Procura della Repubblica presso il Tribunale di
TIVOLI

Linee guida operative per la cooperazione col Tribunale di Tivoli per la protezione e tutela delle vittime di violenza domestica¹

VISTE LE SEGUENTI NORMATIVE

- **Convenzione dell'ONU** sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132.
- **Convenzione dell'ONU** sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176.
- **Convenzione europea** per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 ed i suoi Protocolli, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 4 agosto 1955 n. 848.
- **Convenzione del Consiglio d'Europa** sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 20 marzo 2003, n. 77.
- **Convenzione del Consiglio d'Europa** per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a **Lanzarote** il 25 ottobre 2007, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 1° ottobre 2012, n. 172.

¹ Aggiornate con le modifiche derivanti dalla l. 25 luglio 2019 n. 69, *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

- **Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio** del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Attuata col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.

LETTA

la *Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura* del 9 maggio 2018, *Sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica* in cui si sottolinea:

- che rappresenta una buona prassi per gli Uffici giudiziari adottare “un approccio integrato alla protezione della vittima della violenza di genere, al cui interno il sistema giudiziario sia consapevole di rappresentare un attore fondamentale, ma non isolato nel contrasto al fenomeno”;
- che tale approccio è richiesto dalla Convenzione di Istanbul (es. artt. 1, 18, 20-26, 56) e dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, e sollecitato dal piano nazionale anti-violenza adottato ex art. 5, co 1, d.l. 93/2013, conv. dalla l. 119/2013;
- che l’approccio integrato “può sostanziarsi nella promozione e nella effettiva implementazione, da parte delle Procure e dei Tribunali, di forme di raccordo e collaborazione sia interne al sistema giudiziario (favorendo in particolare l’interazione tra il settore penale, quello civile....”;
- che è di fondamentale importanza la cooperazione tra magistratura ordinaria, sia penale che civile e quella minorile “qualora sia pendente un giudizio di separazione o divorzio tra i genitori, sempre che ricorra la necessità di adottare misure a tutela di un minore. A fronte delle competenze concorrenti tra le diverse autorità giudiziarie, civili e minorili”;
- che vi è “l’esigenza di un coordinamento anche tra magistratura civile e penale. Costituisce un’evenienza frequente che al procedimento o processo penale relativo a reati di maltrattamenti, atti persecutori, ovvero abusi sessuali, sia parallelo un procedimento, tra le stesse parti, di separazione o divorzio²;

² Si precisa nella risoluzione: “Spesso gli atti relativi al processo penale sono sconosciuti ai giudici civili e tale difetto di conoscenza può verificarsi persino nei casi in cui, in sede penale, siano state adottate misure cautelari a carico del coniuge violento anche a tutela dei figli, con la conseguenza che il giudice civile può pervenire ad assumere provvedimenti di affidamento condiviso del minore, in tal modo incolpevolmente vanificando le cautele adottate in sede penale. Ancora, può accadere che, in sede civile, siano disposte CT che richiedono incontri tra le parti in costanza di misure cautelari protettive dei soggetti più deboli della relazione familiare, che i consulenti incaricati di verificare le “*capacità e idoneità genitoriali*” ignorino la realtà familiare che emerge dalle indagini disposte in sede penale, con effetti sia di vittimizzazione “*processuale*” sul coniuge o sui minori vittime, sol che si consideri che gli stessi sono chiamati più volte e in più sedi a rendere dichiarazioni sui medesimi fatti (in contrasto con precise indicazioni contenute nelle citate Convenzioni), sia di adozione, in ambito civile e penale, di provvedimenti inconciliabili tra loro riguardanti le medesime persone. Sebbene costituisca una buona prassi quella di sollecitare la collaborazione dei difensori delle persone offese stimolando il deposito di atti e memorie contenenti le informazioni necessarie, tuttavia, questa non può considerarsi risolutiva e soddisfacente della primaria esigenza di un

RITENUTO

di dovere aggiornare le linee guida adottate il 29 aprile 2019 a seguito del disposto dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p., inserito dall'art. 14, co. 1, l. 69/2019³, secondo quanto disposto dalle linee guida adottate da questa Procura il 31 luglio 2019 (par. 22)⁴.

PREMESSO

che il circondario di Tivoli:

- conta circa 500.000 abitanti;
- insiste su 75 comuni, tra cui Guidonia Montecelio con circa 70.000 abitanti e Tivoli con circa 60.000 abitanti;
- è esteso circa 185.000 mq, dalla periferia del Comune di Roma alle provincie di Rieti, L'Aquila, Frosinone;
- che è stato avviato dalla Procura della Repubblica di Tivoli un percorso per dare sempre maggiore concreta attuazione alla Convenzione di Istanbul e alla normativa nazionale sul contrasto alla violenza di genere e alla tutela dei minorenni. L'impegno della Procura è stato esposto, in modo diffuso, nelle **relazioni reperibili sull'apposita sezione "contrasto alla violenza**

corretto esercizio della giurisdizione attraverso il coordinamento di tutte le autorità giudiziarie competenti. Allo scopo di evitare che, per il difetto di comunicazione, nelle concomitanti procedure penali, civili e minorili relative agli stessi nuclei familiari, i magistrati possano reciprocamente ignorare utili elementi di conoscenza, ferma restando l'opportunità di un intervento risolutivo del legislatore, appaiono, nel frattempo, auspicabili accordi tra tutti gli uffici giudiziari - penali, civili e minorili - con competenze concorrenti per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- condividere il rispettivo patrimonio informativo, disciplinando lo scambio in tempi reali delle informazioni e degli atti di reciproco interesse;
- operare nel senso di concentrare l'acquisizione dei contributi dichiarativi delle vittime, condividendo modalità, tempi ed eventualmente prevedendo la partecipazione congiunta dei magistrati ad alcune attività istruttorie".

³ «Art. 64-bis (*Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile*). — 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile precedente».

⁴ «Alla luce della nuova norma le linee guida vanno integrate prevedendo anche la trasmissione da parte del PM. (oltre che dell'ordinanza applicativa di misura cautelare, eseguita dal PM ex art. 92 disp. att. c.p.p.) anche l'avviso di conclusione delle indagini.

Non vi è dubbio che i provvedimenti con il quale è disposta l'archiviazione e la sentenza vadano trasmesse dal Giudice.

Si ritiene che i provvedimenti che dispongono la sostituzione o la revoca della misura debbano essere trasmessi dal Giudice che provvede direttamente alla loro esecuzione. La questione, comunque, sarà oggetto di opportuno approfondimento col Tribunale.

Sulla conoscenza dell'esistenza del procedimento civile non vi è alcun problema, salvo l'impiego di risorse.

Già oggi le linee guida prevedono modalità di acquisizione della notizia⁴, ben possibile anche tramite la consolle civile consultabile dalle segreterie dei Magistrati.

Pertanto:

- il Procuratore della Repubblica continuerà a trasmettere l'ordinanza applicativa di misura cautelare;
- i magistrati provvederanno a trasmettere l'avviso di conclusione delle indagini"

di genere” del sito Web⁵: a) inviata al Sig. Procuratore Generale di Roma per l’inaugurazione nell’anno giudiziario 2019, b) depositata ai rappresentanti del Grevio - nel corso dell’audizione del 15 marzo 2019 - nella verifica da parte dell’Italia dell’attuazione della Convenzioni di Istanbul, c) inviata al Ministero della Giustizia il 1° aprile 2019⁶;

⁵ Pagina http://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx

⁶ Queste la sintesi delle azioni in atto:

- 1) **Coinvolgimento e sensibilizzazione dei diversi soggetti che operano in questo settore.**
Si menziona il **protocollo del 29 novembre 2016, firmato con Asl Roma 5, Ordine degli Psicologi del Lazio, Consiglio dell’ordine degli Avvocati e Camera penale di Tivoli per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere.**
E’ stata realizzata la quasi totalità degli interventi previsti dal protocollo.
- 2) **Avvio e operatività del tavolo interistituzionale.**
In esecuzione del citato protocollo è stato avviato, e si riunisce periodicamente, il tavolo interistituzionale di cui fanno parte Procura, Asl, Camera penale, Ordine degli Avvocati, Ordine degli Psicologi, Comuni, Associazioni, polizia giudiziaria.
- 3) **Sportello dedicato alle vittime.**
Sono stati dedicati locali allo **“Spazio Ascolto vittime”** presso la Procura della Repubblica, ove sono presenti per tre giorni alla settimana psicologhe volontarie, con reperibilità di personale delle sezioni di polizia giudiziaria della Procura (se è necessario raccogliere la denuncia) e avvocate dell’Ordine e della Camera penale (per i primi consigli legali, pur se non potranno, poi, assumere la difesa), con contatti col personale dei Servizi sociali e della ASL.
- 4) **Informazioni alle vittime, l’Avviso ex art. 90-bis c.p.p.**
È stato predisposto uno specifico Avviso della Persona Offesa ex 90-bis c.p.p. comprensibile e leggibile perché redatto in linguaggio chiaro e di immediata percezione grazie all’ausilio della linguista Prof. E. Piemontese dell’Università La Sapienza di Roma.
Il 15 aprile 2019 è stata diffusa la nuova versione: una guida per informare le donne vittime di reati di violenza di genere redatta con la collaborazione della Regione Lazio/ASL Roma 5 e di Differenza Donna Ong (una delle più importanti associazioni che gestisce centri antiviolenza in Italia).
L’avviso sarà a breve tradotto nelle principali lingue straniere utilizzate nel circondario.
- 5) **Istituzione di sportelli antiviolenza (e case-famiglia); il ruolo delle associazioni.**
Si è intrapreso un percorso che ha consentito l’apertura di sportelli antiviolenza nel circondario (Tivoli e Guidonia), in precedenza assenti nonostante la vastità del territorio e la presenza di 500.000 abitanti.
- 6) **L’importanza della formazione.**
A breve saranno avviati corsi specifici per la polizia giudiziaria.
- 7) **La conoscenza del fenomeno: lo studio dei dati da parte dell’Università.**
È stato avviato, con l’Università di Torino, Dipartimento di psicologia, un progetto diretto a conoscere i luoghi di commissione dei reati di violenza di genere, comparandoli con altri fenomeni criminali.
- 8) **Codice Rosa presso gli Ospedali del circondario.**
È stato avviato un progetto con la Asl Roma 5 e Differenza Donna per rendere più efficace il Codice Rosa presso l’Ospedale di Tivoli e per realizzarlo anche negli altri quattro ospedali del circondario.
- 9) **Potenziamento del Gruppo di lavoro sui reati di violenza sessuale, violenza di genere e ai danni dei minori.**
È stato potenziato il Gruppo di lavoro sui reati sessuali, di violenza di genere e ai danni dei minori, composto da 4 magistrati (su otto), che tratta esclusivamente questa materia (oltre che la cd. materia generica in via residuale).
- 10) **Sala audizione protetta.**
È operativa, dal novembre 2016, una sala dedicata all’ascolto protetto delle vittime, dotata di adeguati strumenti tecnologici tali da evitare ogni contatto visivo che non sia con il CT nominato e la vittima.
- 11) **Audizione delle persone offese.**
Sono state adottate tutte le iniziative per assicurare l’audizione delle persone offese da parte di operatori specializzati. Mensilmente è predisposto un apposito turno di reperibilità.
- 12) **Priorità assoluta nelle indagini.**
I PM trattano con assoluta priorità i procedimenti in cui può esservi pericolo per la persona offesa e richiedono, se necessario, anche in tempi rapidissimi le misure cautelari a protezione delle vittime.
I Gip provvedono con estrema tempestività, se necessario lo stesso giorno della richiesta.
Le misure cautelari personali sono *monitorate* anche dal Procuratore, attraverso un apposito registro in cui si annotano (dal gennaio 2019) i provvedimenti di modifica e le decisioni del Tribunale del riesame.
- 13) **Direttiva alla polizia giudiziaria.**
In data odierna è stata adottata la direttiva alla polizia giudiziaria n. 2/2019 XX
- 14) **Incremento della polizia giudiziaria specializzata.**

che i dati in questa materia esposti nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019, pur evidenziando l'emersione del fenomeno (col raddoppio negli ultimi due anni delle notizie di reato) offrono un quadro allarmante che richiede un particolare impegno della Procura e di tutti i soggetti istituzionali con responsabilità in questo settore:

Procedimenti penali (delitti contro la libertà sessuale, stalking, maltrattamenti).

NOTI								
Titolo reato	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
609 bis c.p.	73	58	64	65	72	32	35	86
609 quater c.p.	10	10	5	7	14	9	6	10
609 quinquies c.p.	3	3	1	3	2	8	8	2
609 octies c.p.	4	3	1	0	2	0	0	0
612 bis c.p.	167	164	173	177	200	206	208	224
TOTALI	257	238	244	252	290	255	257	329

NOTI								
Titolo reato	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
572 c.p.	169	190	193	242	254	247	354	473

D'intesa col Comandante del Gruppo Carabinieri Frascati per le 12 stazioni dipendenti dalla Compagnia di Tivoli sono stati individuati 5 marescialli che si occuperanno della trattazione delle indagini di questi reati, previa formazione, e da cui dipenderanno altri militari.

All'esito della sperimentazione, questa modalità sarà estesa alle altre Compagnie Carabinieri del territorio.

15) **Priorità al dibattimento, evitare la scadenza delle misure cautelari.**

I procedimenti per violenza sessuale, maltrattamenti e stalking sono in fascia A (priorità assoluta).

16) **Nuovi strumenti di tutela per le vittime di questi reati.**


La Procura di Tivoli ha proposto, prima in Italia, nuovi strumenti di tutela della donna vittima di gravi delitti applicando le misure di prevenzione ancora prima delle modifiche introdotte dalla l. 161/2017. Il provvedimento è stato pubblicato su riviste giuridiche e replicato in diverse Procure.

17) **Monitoraggio dei detenuti scarcerandi per questi reati e interventi preventivi a tutela delle vittime.**

E' stato avviato, dal gennaio 2019, un nuovo progetto per tentare di evitare la recidiva del reato da parte dei detenuti per reati di violenza di genere scarcerati all'esito dell'espiazione della pena. In particolare, sono acquisiti periodicamente i dati relativi alle persone detenute in carcere o con misura alternativa alla detenzione per i delitti di cui agli artt. 572, 609-bis, 612-bis c.p., per i quali la liberazione è prevista nei successivi cinque mesi.

18) **Incremento dei rapporti con il Tribunale di Tivoli, settore civile.**

Si sta incrementando il ruolo del PM nei processi civili di separazione, divorzio, affidamento dei figli, con trasmissione di atti del procedimento penale pendente. Le presenti linee guida rappresentano la regolamentazione di questa attività e costituiscono il presupposto per la firma del protocollo col Tribunale.



che per meglio individuare gli interventi da adottare si è proceduto, preliminarmente, a verificare la situazione esistente presso gli uffici del Tribunale e della Procura redigendo, alla conclusione del monitoraggio, il documento *Problematiche applicative e buone prassi operative ai fini dell'elaborazione di un protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica di Tivoli e il Tribunale di Tivoli per garantire il pieno accesso alla giustizia delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime vulnerabili*⁷;

che l'ampiezza delle criticità registrate e le limitate risorse disponibili hanno imposto ai dirigenti degli uffici una graduazione dei provvedimenti da adottare;

che, allo stato, Tribunale e Procura, oltre ad adottare interventi all'interno dei rispettivi Uffici, hanno previsto plurimi interventi nel **settore penale**, tra i quali la priorità assoluta per i procedimenti di violenza sessuale, maltrattamenti e atti persecutori:

- nella fase delle indagini, innanzi da parte del pubblico ministero e del Giudice per le indagini preliminari, anche per consentire la rapida richiesta e valutazione sulle misure cautelari personali a protezione della vittima;
- nella fase dibattimentale in cui i processi sono inseriti in Fascia A (priorità assoluta). Quelli per i delitti ex art. 570 e 570-bis sono in fascia B (priorità successiva).

Anche nel settore civile il Tribunale presta particolare attenzione alla materia, adottando in tempi rapidissimi le valutazioni sull'ordine di protezione ex artt. 342-bis ss. c.c.;

che vi è l'intenzione di redigere un protocollo tra i due uffici per regolamentare i rapporti tra Tribunale – settore civile – e Procura della Repubblica, anche in attuazione della delibera del CSM del 9 maggio 2018, *Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*;

che sono state organizzate riunioni per approfondire le modalità di *raccordo* tra gli Uffici, programmando e realizzando in una prima fase sperimentale alcuni interventi;

⁷ Documento redatto dalle dottoresse Chiara Z., Flavia P., Giulia R. e Carola R., tirocinanti ex art. 73 d.l. 69/13, conv. dalla l. 98/2013.

che sono stati realizzati gli opportuni approfondimenti sull'utilizzo dei programmi informatici esistenti che consentono, pur con alcuni limiti, una rapida acquisizione delle informazioni e trasmissione degli atti;

CONSIDERATO

che i rapporti tra gli uffici minorili e la Procura della Repubblica ordinaria nonché i rapporti tra uffici minorili, giudice civile e Procura della Repubblica ordinaria saranno oggetto di ulteriori linee guida e protocolli;

che, allo stato, in vista della firma del protocollo col Tribunale, è urgente prevedere linee guida della Procura della Repubblica impegnata nell'adozione della migliore organizzazione per esercitare il dovuto ruolo nei procedimenti civili in questione, anche per ampliare il bagaglio informativo del Tribunale civile;

che è intenzione della Procura della Repubblica esercitare, compatibilmente con le risorse disponibili, ma in modo effettivo, il ruolo del pubblico ministero delineato dal codice civile e dal codice di procedura civile qualora risultino condotte violente ai danni del coniuge e/o dei figli minori ovvero condotte pregiudizievoli per i figli minori. Ruolo previsto:

- a) **dall'art. 69 c.p.p.**, esercitando il potere di azione civile nei casi previsti dalla legge, ivi compresa l'esistenza di condotte violente ai danni del coniuge (pregiudizievoli anche per i figli) e/o del figlio, tutelando il genitore che subisce la violenza e che non può subire conseguenze pregiudizievoli per la condotta del coniuge violento. Potrà essere richiesta:
 - a. la decadenza della responsabilità genitoriale del genitore violento (artt. 330-336 c.p.c.);
 - b. l'adozione dei provvedimenti consentiti (art. 330 e 336 c.p.c.).
- b) **dall'art. 70, co. 1, nn. 1 e 2, c.p.c.**, esercitando il dovere di intervento nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale e divorzio dei coniugi oltre che di affidamento dei minori.

che l'obiettivo esposto può essere realizzato adottando linee guida della Procura della Repubblica nelle ipotesi di situazioni familiari caratterizzate da violenza, anche qualora vi siano minori;

che appare opportuno colmare il difetto di conoscenza dei giudici della causa civile di separazione, divorzio o affidamento di minori, ed i magistrati che contemporaneamente procedono ad indagini per maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale che vedono coinvolte le medesime persone;

che va dato corso tempestivamente alle richieste eventualmente avanzate dal Giudice civile alla Procura della Repubblica;

che va richiesto un ulteriore impegno ai magistrati della Procura del Gruppo Uno (quattro sugli otto della Procura), specializzati nella trattazione dei reati sessuali, di violenza di genere e ai danni di

minorenni (senza riferimento alle cd. “fasce deboli”)⁸, impegnando direttamente anche il Procuratore della Repubblica, quale responsabile dell’azione dell’Ufficio;

che l’avvio di concrete azioni, già sperimentate, è agevolata dalla **consolle civile**, operativa presso la Procura della Repubblica da alcuni mesi (il Procuratore della Repubblica addetto agli Affari Civil, appone visti e formula pareri tramite la consolle) e che il relativo programma è già installato o è in corso di installazione presso i magistrati e le segreterie del Gruppo Uno e dell’Ufficio Primi Atti. In particolare:

- il Procuratore della Repubblica e i quattro magistrati del Gruppo Uno utilizzano o sono pronti all’utilizzo della consolle civile in ogni parte (dunque in modo interattivo);
- il personale della segreteria del Procuratore della Repubblica, delle segreterie dei magistrati del Gruppo Uno e il responsabile dell’Ufficio Primi Atti (che provvede all’esame e primo controllo della scheda di notizia di reato) utilizzano o sono pronti all’utilizzo della consolle civile nella parte relativa alla consultazione;

che la consolle civile non consente ancora la trasmissione in via ordinaria degli atti dal pubblico ministero al Tribunale (come allegato), pur se è stata individuata una modalità che permette di inserire (come immagine) il documento da trasmettere;

che le linee guida appaiono opportune per delineare la cornice nella quale possono operare i magistrati del pubblico ministero, oltre che per ragioni di trasparenza, ragion per cui ne sarà disposta la trasmissione a diversi soggetti;

che le linee guida sono state elaborate col contributo dei magistrati della Procura (da ultimo nella riunione del 18 aprile 2019), acquisite informazioni sulle modalità operative del Tribunale civile e dopo alcune sperimentazioni di carattere tecnico e operativo, con trasmissione di atti al Tribunale civile in via cartacea e tramite consolle;

che l’art. 64-bis disp. att. c.p.p., introdotto dalla l. n. 69/2019 ha previsto l’obbligo della trasmissione di determinati atti del procedimento penale al giudice civile della separazione e del divorzio;

RITENUTO

⁸ Si legge nel progetto organizzativo “Si è deciso di modificare il nome del presente gruppo sostituendo quello originario, usualmente utilizzato con la dizione sintetica “reati contro le fasce deboli” , in quanto rischia di includere le donne tra i soggetti c.d. deboli, perpetuando uno stereotipo culturale, quello che ha distinto nel linguaggio comune il sesso forte/uomo dal sesso debole/donna , che va tenuto distante dal fenomeno criminale della violenza di genere perpetuata nei confronti delle donne in quanto tali e non perché “deboli”. Invero, la violenza contro le donne, che ha una dimensione planetaria e generalizzata, tanto da avere condotto all’adozione della convenzione di Istanbul, viene consumata nei confronti di tutti i tipi di donne, a prescindere dall’essere le stesse individualmente fragili o meno, proprio per l’appartenenza al genere femminile. È dunque una scelta culturale quella volta ad eliminare il termine “fasce deboli”, trattandosi di qualificazione risalente che non trova alcun riscontro in testi di legge, ove si parla ad altri fini di vittime vulnerabili”.

che è compito prioritario della Procura della Repubblica porre in essere azioni concrete in materia di violenza domestica qualora vi siano concomitanti procedimenti civili e penali;

SONO ADOTTATE LE SEGUENTI LINEE GUIDA RELATIVE AL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO NEI RAPPORTI COL TRIBUNALE CIVILE IN PRESENZA DI REATI DI VIOLENZA DOMESTICA (artt. 69 e 70 c.p.c.)

Art. 1

Oggetto delle linee guida.

1. Le presenti linee guida, in attuazione della normativa in premessa indicata e tenuto conto della Risoluzione del CSM del 9 maggio 2018, hanno ad oggetto disposizioni organizzative sul ruolo del Pubblico Ministero nei procedimenti civili di separazione, divorzio e relativi ai minorenni e, dunque nei rapporti col Tribunale civile (giudice istruttore e Tribunale collegiale), in particolare in presenza di situazioni di violenza domestica, con specifico riferimento alle seguenti fattispecie di reato, che coinvolgano o meno minorenni:
 - a) *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (art. 572 c.p.);
 - b) *violenza sessuale, aggravata e di gruppo* (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
 - c) *atti sessuali con minorenne* (art. 609-quater c.p.);
 - d) *corruzione di minorenne* (art. 609-quinquies c.p.);
 - e) *atti persecutori* (art. 612-bis c.p.);
 - f) *lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) aggravate ai sensi:*
 - a. *dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale dire*
 - i. *contro l'ascendente o il discendente,*
 - ii. *quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61,*
 - iii. *o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;*
 - b. *dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;*
 - c. *dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;*
 - d. *dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o*

contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva⁹

e. dell'art. 577, secondo comma, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

2. I procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 sono individuati, secondo le modalità specificate nel progetto organizzativo (materia Violenza di Genere evidenziata sulla nota di iscrizione della notizia di reato e sulla copertina del fascicolo).

Art. 2

Ruolo del Pubblico Ministero. Esercizio delle azioni, intervento in giudizio

1. Il pubblico ministero eserciterà le competenze previste dal codice civile e dal codice di procedura civile in presenza di condotte violente ai danni del coniuge e/o dei figli minori ovvero pregiudizievoli per i figli minori.
2. Ai sensi dell'art. 69 c.p.p. sarà esercitata l'azione civile nei casi previsti dalla legge, ivi compresa l'ipotesi in cui siano ravvisate condotte violente ai danni del coniuge (pregiudizievoli anche per i figli) e/o del figlio, chiedendo:
 - a) la decadenza della responsabilità genitoriale del genitore che esercita la violenza (artt. 330-336 c.p.c.);
 - b) l'adozione dei provvedimenti consentiti ai danni del genitore che esercita la violenza (artt. 330 e 336 c.p.c.).
3. Ai sensi dell'art. 70, co. 1, nn. 1 e 2, c.p.c., sarà esercitato il dovere di intervento nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi.
4. Il ruolo assegnato al Pubblico Ministero nel processo sarà, comunque, valorizzato e incrementato al fine di consentire al Tribunale di avere maggiori cognizioni sulla situazione familiare oggetto del procedimento e di valutare l'emissione dei provvedimenti ritenuti più urgenti ed opportuni, anche al fine di salvaguardare l'incolumità psicofisica delle parti coinvolte.
5. La partecipazione del pubblico ministero al procedimento civile avverrà:
 - a. se ritenuto opportuno, mediante partecipazione all'udienza;
 - b. di norma, ai sensi dell'art. 72 c.p.c., mediante il deposito di memorie, di atti e/o documenti del procedimento penale non coperti dal segreto investigativo.

⁹ In corsivo le modifiche apportate dall'art. 11 della l. 69/2019.

Art. 3

Provvedimenti organizzativi di competenza del Procuratore della Repubblica diretti ad avere cognizione, nel procedimento penale, dell'esistenza di un procedimento civile

1. Sono adottati i seguenti provvedimenti organizzativi per avere immediata e tempestiva conoscenza dei procedimenti civili di separazione, divorzio, relativo ai minorenni, per i quali sia depositata o sia pendente una notizia di reato relativa ai reati indicati all'art. 1:

a) la polizia giudiziaria, all'atto della ricezione della notizia di reato, accerterà dalla vittima se è pendente uno dei procedimenti civili indicati, acquisendo anche il numero del Registro civile. Tale adempimento è previsto nella direttiva n. 2/2019 alla polizia giudiziaria adottata il 29 aprile 2019.

Il dirigente dell'Ufficio Primi Atti annoterà sulla scheda della notizia di reato da sottoporre al magistrato addetto allo smistamento "esiste procedimento civile n. XXX";

b) il dirigente dell'Ufficio Primi Atti, qualora non risulti l'adempimento *supra* a), consulterà la consolle civile per verificare se è pendente uno dei procedimenti per poi procedere agli adempimenti indicati *supra* a). Segnerà alla Segreteria del Procuratore l'omissione al fine di consentire, per il futuro, l'adempimento da parte della polizia giudiziaria.

c) il personale dell'Ufficio centralizzato iscrizioni annoterà sulla copertina del fascicolo l'eventuale esistenza di un procedimento civile, indicando il numero del Registro Civile;

d) gli adempimenti *supra* a), b) e c) sono di competenza del personale della Segreteria del Magistrato qualora provveda alla formazione del fascicolo (ad esempio, separazione degli atti) ovvero riceva il fascicolo dopo la richiesta di convalida dell'arresto da parte del pubblico ministero di turno non appartenente al Gruppo Uno.

2. Il tecnico informatico provvederà a completare l'installazione del programma della consolle civile presso tutte le segreterie dei magistrati del Gruppo Uno (nella sola versione "consultazione") e presso i magistrati del Gruppo UNO (nella versione completa utilizzabile, con firma digitale, tramite smart card).

Art. 4

Trasmissione di atti dalla Procura della Repubblica al Tribunale.

1. Il magistrato assegnatario del procedimento penale, eventualmente tramite il Procuratore della Repubblica, trasmetterà al Tribunale civile:

a) nella fase delle indagini preliminari, gli atti che ritenga ostensibili, eventualmente anche su richiesta delle parti;

- b) in ogni caso, l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale (dopo la sua esecuzione) , *l'ordinanza del Tribunale del riesame di modifica o revoca della misura*. In considerazione del carico di lavoro gravante sui magistrati e sulle segreterie del Gruppo Uno, nella prima fase attuativa delle presenti linee guida gli adempimenti sopra descritti saranno curati dal Procuratore della Repubblica e dal personale addetto alla sua segreteria, *a eccezione dell'avviso di conclusione delle indagini che sarà trasmesso dalla Segreteria del magistrato assegnatario*;
- c) in ogni caso, *l'avviso di conclusione delle indagini*.
- d) in ogni caso, la richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il Procuratore della Repubblica, compatibilmente con le modalità organizzative consentite e delle risorse disponibili, trasmetterà al Tribunale civile i provvedimenti successivi all'esercizio dell'azione penale (decreto che dispone il giudizio, verbali di prova dibattimentali) fino a quando e se saranno previste modalità di trasmissione da parte dello stesso Tribunale, settore penale. I citati provvedimenti, comunque, potranno essere richiesti dal Tribunale civile se ritenuti utile per la decisione.
3. Gli atti saranno trasmessi:
- a) tramite consolle civile. Non essendo consentito, attualmente, l'inserimento di allegati sarà utilizzando la seguente modalità: salvataggio degli atti con modalità immagine e inserimento nell'atto da inviare;
- b) ovvero mediante deposito presso il Tribunale.

Art. 5

Assegnazione degli Affari Civili per i procedimenti di cui all'art. 1.

1. Nella prima fase di applicazione delle presenti linee guida il Procuratore della Repubblica, titolare degli Affari Civili, avrà cura di assicurare l'opportuno raccordo con i magistrati assegnatari dei procedimenti penali "collegati".
2. Il Procuratore della Repubblica verificherà l'esistenza di processi civile di rilievo ai fini delle presenti linee guida nel momento in cui riceve le comunicazioni degli atti e le richieste di parere, in particolare nelle ipotesi in cui:
- a) viene trasmesso dal Tribunale il fascicolo del processo civile;
- b) nella consolle civile vi è l'alert "urgenza".
3. In una fase successiva, quando i pubblici ministeri del Gruppo Uno saranno titolari di un numero di procedimenti penali non esorbitante (come accade oggi), provvederanno anche agli adempimenti degli affari civili relativi al processo "collegato" a quello penale di cui sono assegnatari.

Art. 6

Richieste del Tribunale alla Procura della Repubblica

1. Qualora il Tribunale, avendo cognizione dagli atti di causa di un procedimento penale in corso, richieda alla Procura della Repubblica la trasmissione di atti o informazioni, provvederà il magistrato assegnatario assicurando la massima collaborazione possibile, anche nella valutazione dell'esistenza del segreto investigativo.
2. Il Tribunale potrà avanzare la richiesta anche tramite il Procuratore della Repubblica che provvederà all'inoltro al magistrato assegnatario.
3. Il Procuratore della Repubblica assicurerà l'opportuna urgenza qualora il Tribunale trasmetta, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., notizie di un reato procedibile d'ufficio risultanti dagli atti di causa per le quali non risulti pendente un procedimento penale.
4. Gli ordini di protezione emessi dal Tribunale saranno trasmessi al magistrato assegnatario dell'eventuale procedimento penale pendente ovvero valutati ai fini dell'iscrizione quale notizia di reato.

Art. 7

Consulenze tecniche d'ufficio disposte dal Tribunale

1. Nel caso di nomina di Consulenti Tecnici da parte del Tribunale (per la valutazione delle capacità genitoriali, ecc.), il Procuratore della Repubblica trasmetterà al Tribunale, previa valutazione dei magistrati assegnatari del procedimento penale anche con riferimento all'operatività del segreto investigativo, ogni informazione utile ai fini dell'espletamento dell'incarico (eventuali consulenze disposte nel procedimento penale, verbali di assunzione di informazioni, ecc.).
2. Il Procuratore della Repubblica valuterà ogni opportuna iniziativa per la migliore collaborazione nell'espletamento della consulenza tecnica.
3. Si auspica che vi sia un adeguato numero di CTU per consentire la rotazione degli incarichi.

Art. 8

Disposizioni relative ai minorenni e alle vittime vulnerabili.

1. Per i fascicoli provenienti dal Tribunale per i Minorenni e dalla relativa Procura o in ogni caso in cui la Procura della Repubblica ne venga a conoscenza, il Procuratore della Repubblica o il magistrato assegnatario (se pendente un procedimento penale), valuteranno l'eventuale iniziativa in ordine alla decadenza o limitazione dalla capacità genitoriale (330 e 333 c.c.), ove pendente procedimento civile di separazione, divorzio, modifica, ecc.
2. Per l'ascolto dei minorenni e di vittime vulnerabili nell'ambito dell'udienza civile la Procura della Repubblica metterà a disposizione del Tribunale gli appositi locali dedicati,

opportunamente attrezzati. In questi casi il pubblico ministero condividerà ogni informazione utile ai fini di favorire, ove possibile, lo svolgimento di atti congiunti e/o forme di collaborazione al fine di scongiurare i rischi di vittimizzazione connessi ai ripetuti ascolti.

Art. 9

Richiesta al Tribunale di trattazione urgente del procedimento da parte del pubblico ministero.

1. Ove ritenuto opportuno il Procuratore della Repubblica o il magistrato assegnatario del procedimento penale potranno richiedere la trattazione in via d'urgenza della causa civile.
2. Ai fini ora indicati il difensore che rappresenta una parte della causa civile che assuma essere vittima di violenza di domestica, dopo la iscrizione a ruolo del ricorso, può presentare al Procuratore della Repubblica o al magistrato assegnatario del procedimento penale istanza, allegando copia del ricorso o della citazione, unitamente agli altri documenti ritenuti utili, ivi compresa l'eventuale relazione del Centro Antiviolenza ovvero della struttura che ha in carico le persone che rappresenta che si assume siano vittime di violenza domestica.

Art. 10

Attuazione e aggiornamento delle presenti Linee guida

1. Si procederà periodicamente alla verifica dell'attuazione delle presenti Linee guida, comunque dopo un anno dalla loro entrata in vigore, anche al fine di aggiornarle tempestivamente sulla base dell'esperienza maturata.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Le presenti Linee Guida entrano in vigore il 15 maggio 2019, contestualmente all'entrata in vigore della direttiva alla Polizia Giudiziaria n. 2/2019

Art. 12

Comunicazioni

1. Le presenti linee guida sono trasmesse:
 - ai Sostituti Procuratori;
 - ai responsabili delle segreterie dei magistrati;
 - ai responsabili dell'Ufficio Primi Atti e Iscrizioni Centralizzate;
 - alla Direttrice dell'Ufficio Gestione Risorse.
2. Le presenti linee guida sono, altresì, comunicate:

- al Consiglio Superiore della Magistratura e al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'appello di Roma, anche per i riflessi organizzativi per la Procura della Repubblica
- al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, per dovere d'ufficio e opportuna conoscenza;
- al sig. Presidente del Tribunale, per opportuna conoscenza e in vista della sottoscrizione del protocollo;
- al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, per opportuna conoscenza e per la valutazione sulla trasmissione al Presidente della Camera civile;
- al Sig. Direttore del DGSIA al fine di valutare le opportune integrazioni del programma della consolle civile del pubblico ministero per implementare le funzionalità (in particolare trasmissione di allegati).

Tivoli, 29 aprile 2019.

Il Procuratore della Repubblica

dott. Francesco Menditto

F.To